



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007215 - 23/07/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 23 LUG. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Cremona
Via Palestro, 66
26100 CREMONA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 148/2012_Tirocinio

In relazione al quesito formulato in data 18 giugno 2012 con il quale si chiede se, una volta rilasciato il certificato di compiuto tirocinio, il tirocinante deve obbligatoriamente essere cancellato dal registro ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, oppure può rimanervi iscritto qualora ne faccia richiesta, si osserva quanto segue.

L'iscrizione nel registro del tirocinio non ha rilievo autonomo ma strumentale, essendo prevista ai soli fini dello svolgimento della pratica necessaria per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione. Ne consegue che, una volta completato il periodo di tirocinio prescritto per poter sostenere l'esame di Stato, il Consiglio dell'Ordine deve procedere al rilascio del certificato di compiuto tirocinio ad alla cancellazione del tirocinante dal relativo registro.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione